

A

Provincia di Bergamo - sett. Ambiente
Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Provincia di Brescia - ufficio Rifiuti
Email: ambiente@pec.provincia.bs.it

Provincia di Como - sett. Ambiente
Email: ecologia.rifiuti@pec.provincia.como.it

Provincia di Cremona - sett. Ambiente e Territorio
Email: protocollo@provincia.cr.it

Provincia di Lecco - Ambiente
Email: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Provincia di Lodi - UO Tutela Ambientale
Email: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Mantova - serv. Inquinamento e Rifiuti
Email: provinciadimantova@legalmail.it

Città metropolitana di Milano - area Tutela e
Valorizzazione Ambientale
Email: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Provincia di Monza e Brianza - Ambiente
Email: ambiente@pec.provincia.mb.it

Provincia di Pavia - Ambiente
Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Provincia di Sondrio - sett. Agricoltura, Ambiente,
Caccia e Pesca
Email: protocollo@cert.provincia.so.it

Referente per l'istruttoria della pratica: GIORGIO GALLINA Tel. 02/6765.2307

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE
CIVILE
PREVENZIONE RISCHI NATURALI E RISORSE IDRICHE
SERVIZI IDRICI
VIVIANE FRANCOISE IACONE

LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione dei criteri localizzativi all'incenerimento di fanghi da depurazione presso i depuratori

E' stata evidenziata da più soggetti, anche in occasione della recente riunione del 24/07/2018 con i principali gestori di impianti di depurazione, la necessità di chiarimenti in merito all'applicazione dei criteri localizzativi all'attività di incenerimento di fanghi da classificati come rifiuti presso i depuratori.

L'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) prevede che i criteri localizzativi non si applichino alle *"operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente"*.

Pur considerando il fatto che la valutazione è demandata alle Autorità competenti caso per caso, è possibile esprimere alcune valutazioni in merito all'interpretazione generale del criterio evidenziato per una casistica ben precisa e definita come quella in esame.

In particolare:

- l'attività di depurazione acque reflue può essere considerata "attività industriale", come evidente:
 - o dalla tipologia di lavorazioni effettuate;
 - o dal fatto che le attività industriali possano essere dirette anche alla produzione di servizi e non solo di beni come evidenziato dall'art. 2195 del Codice civile;
- l'attività di depurazione è chiaramente "prevalente" all'interno dell'impianto;
- l'attività di depurazione prevede due linee di trattamento, acque e fanghi, necessarie entrambe e il trattamento spinto dei fanghi è funzionale a tale attività, completandola;
- se l'operazione di incenerimento (indipendentemente dal fatto che si tratti di incenerimento vero e proprio piuttosto che pirolisi o gassificazione) è classificata come operazione di gestione rifiuti R1 si tratta di "operazione di recupero".

E' utile poi ricordare la finalità dell'esclusione dall'applicazione dei criteri localizzativi, che è quella di consentire attività di recupero rifiuti, favorite dalla gerarchia comunitaria e nazionale, laddove si svolga l'attività industriale alla quale sono funzionali.

Nell'ottica dell'economia circolare, infatti, è da favorire il fatto che il recupero avvenga in stretta connessione con le attività industriali, garantendo la massima integrazione tra di esse ed anche,



in casi come quello in esame, la riduzione del trasporto di rifiuti, con i conseguenti impatti.

Nel caso di depuratori, inoltre, la loro ubicazione deve essere guidata da criteri tecnici necessari per garantirne la funzionalità, che spesso impongono la loro realizzazione in aree ben precise con poche o nessuna alternativa.

E' evidente che in questo caso sovrapporre a questi criteri tecnici stringenti anche i criteri localizzativi per impianti di rifiuti comporterebbe spesso l'impossibilità di effettuare il recupero dei fanghi in loco, andando contro i principi sopra richiamati dell'economia circolare e obbligando a trasportare i rifiuti verso impianti terzi.

Gli impianti di depurazione, inoltre, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs 152/2006, sono autorizzabili a ricevere rifiuti, per alcune tipologie anche soltanto previa comunicazione.

Tra i rifiuti trattabili con semplice comunicazione ci sono anche i rifiuti *"derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente"*, tra questi rifiuti rientrano anche i fanghi (codice EER 190805).

La norma, quindi prevede un regime di favore per il trattamento dei rifiuti prodotti dai depuratori, fanghi compresi, all'interno dei depuratori stessi.

L'esclusione dei criteri localizzativi è coerente con il principio sopra richiamato anche per forme di trattamento più spinte, quale il trattamento termico.

Viste tutte le considerazioni precedenti, si ritiene in via generale che gli impianti di recupero energetico autorizzati al trattamento esclusivo dei fanghi da depurazione all'interno di depuratori non siano da assoggettare ai criteri localizzativi.

Tale considerazione vale sia nel caso siano trattati fanghi prodotti nel medesimo sito che in quello di fanghi provenienti anche da altri depuratori, laddove ciò sia necessario tecnicamente e/o economicamente.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

ELISABETTA CONFALONIERI

